

Edizione di venerdì 10 ottobre 2014

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Agevolazioni TASI per l'abitazione principale: la creatività dei Comuni](#)

di Fabio Garrini

IVA

[La fornitura dell'impianto installato in altro Paese UE utilizzando beni acquistati in loco](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[Non smentire l'accertamento standardizzato costa caro al contribuente](#)

di Luigi Ferrajoli

DIRITTO SOCIETARIO

[Divieto di concorrenza anche nella cessione di quote societarie](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[Tempi moderni per il rimborso Iva](#)

di Fabio Pauselli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Quel ramo del lago di Como](#)

di Chicco Rossi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Agevolazioni TASI per l'abitazione principale: la creatività dei Comuni

di **Fabio Garrini**

Entro il prossimo

16 ottobre è in scadenza il versamento

dell'acconto TASI per gli immobili ubicati in comuni che non avevano approvato aliquote e detrazioni entro il 23 maggio ma vi hanno provveduto entro il 10 settembre: si tratta di circa **5.000 comuni** (circa due terzi dei comuni italiani), in relazione ai quali per il calcolo dell'imposta occorre verificare i parametri di calcolo **pubblicati** entro lo scorso **18 settembre**.

Senza dilungarci oltre nell'esame delle modalità di versamento (

[si veda il precedente contributo dedicato](#)), in questa sede è intento soffermarsi sull'applicazione dell'imposta per gli immobili destinati ad abitazione principale.

Le riduzioni sull'abitazione principale: spazio alla creatività!

A differenza dell'IMU dove essi risultano esenti, la TASI è dovuta sui fabbricati destinati ad **abitazione principale e relative pertinenze**, così come a favore di quelli **assimilati** all'abitazione principale.

Con riferimento a tali immobili i Comuni si sono davvero sbizzarriti per introdurre agevolazioni e cercare di **graduare il prelievo**, con risultati però spesso esasperanti per coloro che si trovano a cimentarsi con il calcolo.

Aliquota ridotta

La situazione più semplice è quella in cui i Comuni hanno deciso di **agire solo sull'aliquota** applicabile alle prime case: si tratta del caso più semplice e immediato da gestire, ma il risultato è un'imposta che non tiene in alcun conto il pregio dell'immobile e la situazione del nucleo familiare. Tale aliquota non può superare il

2,5 per mille, a meno che il comune non abbia beneficiato dell'opportunità introdotta dal DL 16/14 di

un incremento dello 0,8 per mille: in tal caso va verificato esattamente a quali immobili applicare tale incremento (e non sempre si tratta di un'operazione agevole).

Detrazione fissa

Spesso i Comuni hanno deciso di introdurre una riduzione al prelievo attraverso la previsione di una

detrazione fissa, da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto (quindi indipendentemente dalla quota di possesso), in maniera analoga a quanto in passato era previsto con l'ICI (siano al 2007) e con l'IMU (per il 2012), utilizzabile sulle

pertinenze per la parte

eccedente rispetto all'imposta dovuta sull'abitazione.

Anche tale situazione, come la precedente, dà poca rilevanza al pregio dell'immobile e alla situazione familiare, ma almeno ha il pregio di

esonerare di fatto dal versamento i contribuenti che possiedono immobili che presentano una **rendita modesta**.

Detrazione a scaglioni

Piuttosto gettonata anche la forma alternativa (più raramente aggiuntiva) di detrazione parametrata al prezzo dell'immobile, stabilita per

scaglioni decrescenti all'aumentare della rendita catastale dell'immobile: in tal caso occorrerà verificare la rendita catastale dell'immobile (eventualmente sommando quella delle pertinenze se il regolamento lo prevede) e verificare in quale scaglione ci si trova al fine di individuare la detrazione spettante.

Soluzione che ha il pregio di offrire vantaggi agli immobili meno prestigiosi, ma che introduce **complicazioni di calcolo in capo ai contribuenti** (si pensi ad esempio al Comune di Milano che ha ben 8 scaglioni).

Detrazione per figli

Altra agevolazione che capita di verificare è quella relativa ad una detrazione (solitamente aggiuntiva rispetto ad una delle due precedenti) riconosciuta in relazione

ai figli del contribuente. Non è detto che tale detrazione segua le regole già utilizzate nel

2012 per la detrazione IMU in quanto potrebbe, ad esempio, essere posto un diverso limite di età (per l'IMU 2012 era 26 anni), oppure potrebbe essere richiesto che i figli risultino a carico (per l'IMU era di fatto richiesta la sola convivenza).

Detrazione per disagi familiari

Inoltre può capitare di verificare ulteriori detrazioni (normalmente in aggiunta alle precedenti) che vengono concesse quando il nucleo familiare presenta situazioni meritevoli. Sono delle detrazioni che possono essere riconosciute in ragione **dell'anzianità dei contribuenti** (ovvero anche di uno dei familiari residenti nell'immobile), quando nel nucleo familiare è presente un **disabile** (con la necessità di definire tale status per il presente fine), ovvero ancora quando in nucleo familiare **presenta un ISEE** che non supera un determinato tetto massimo (obbligando chi intende beneficiare di tale detrazione a dotarsi del calcolo dell'ISEE).

Non sarebbe opportuna una standardizzazione?

Quelle descritte

sono solo alcune (comunque tra le più frequenti) agevolazioni che può capitare di leggere nei regolamenti comunali che in questi giorni Studi e contribuenti stanno cercando di interpretare; agevolazioni che potrebbero avere **infinite varianti**, tanto da rendere necessario analizzare nel dettaglio ogni regolamento. E, quel che più è grave, quanto capita di leggere spesso non è neppure troppo chiaramente comprensibile, lasciando adito a numerosi dubbi.

Viene da chiedersi se questa sia la strada corretta: forse non sarebbe meglio un **sistema di agevolazioni codificate** (dove quindi sarebbe possibile ottenere un'unica interpretazione ministeriale, possibilmente tempestiva) per le quali ogni Ente avrebbe diritto di agire solo sulla quantificazione (ammontare delle aliquote e delle detrazioni)? Le previsioni Comunali sarebbero infatti prima di tutto molto più semplici da interpretare, ma anche più lineari da gestire. I software gestionali non possono infatti in alcun modo recepire tutte le varianti esistenti e quindi ogni liquidazione TASI viene operata necessariamente "a mano".

Comunque niente paura. È notizia di questi giorni che dal 2015 cambierà ancora tutto e tutto diverrà più semplice ...

IVA

La fornitura dell'impianto installato in altro Paese UE utilizzando beni acquistati in loco

di Marco Peirolo

L'impresa che stipula

contratti di fornitura di impianti con installazione o montaggio all'estero si trova ad affrontare problematiche diverse, almeno in parte, da quelle dell'impresa che, in base ad un contratto d'appalto,

realizza l'impianto direttamente all'estero utilizzando sia beni inviati dall'Italia, sia beni acquistati da altri fornitori non residenti.

Si consideri il caso di un'impresa francese che realizza, su ordine dell'impresa italiana, un bene che diventa

parte integrante dell'impianto ceduto al cliente, anch'esso francese, dell'impresa italiana. L'esempio può essere quello dell'impresa francese che costruisce la vasca in cemento di un impianto di smaltimento rifiuti, mentre le restanti parti staccate vengono realizzate dall'impresa italiana.

In base agli accordi intervenuti, l'impresa francese si assume anche l'impegno:

- di **assemblare i componenti inviati in Francia dall'impresa italiana** con il bene dalla medesima realizzato e
- di **consegnare ed installare l'impianto** (finito) nel luogo convenuto con il cliente dell'impresa italiana.

Nella fattispecie considerata, l'operatore italiano è parte di un duplice rapporto, che deve essere distintamente esaminato dal punto di vista dell'IVA.

Nel rapporto con il fornitore francese, è dato osservare che quest'ultimo, effettuando un' **operazione territorialmente rilevante in Francia**, emetterà fattura con l' **addebito dell'IVA locale** che il cliente italiano potrà recuperare attraverso la **procedura di rimborso** di cui all'art. 38-

bis1 del D.P.R. n. 633/1972. A tal fine, è indispensabile che il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso (non inferiore a tre mesi e non superiore all'anno solare), non abbia

effettuato operazioni in Francia

diverse da quelle espressamente consentite, richiamate dal successivo art. 38-*bis2*, vale a dire:

- le **operazioni con reverse charge** da parte del cessionario/committente (debitore d'imposta) e
- le operazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie.

A questo punto, l'esame si sposta sul rapporto intrattenuto dall'impresa italiana con il proprio cliente francese.

Valorizzando distintamente i componenti forniti dall'impresa italiana rispetto al bene realizzato dall'impresa francese,

occorre scindere il corrispettivo totale, pattuito con il destinatario dell'impianto, in modo da rispettare la previsione contenuta nell'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993.

Sul punto, occorre osservare che, in base all'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto, si considera come

luogo della cessione quello

dove avviene l'installazione o il montaggio. La norma prosegue stabilendo che, qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello del fornitore, lo Stato membro in cui avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.

Nella legislazione italiana, se la fornitura avviene in altro Paese UE, come nella fattispecie, l'impresa italiana applica l'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993. La norma qualifica come

operazioni non imponibili IVA “

le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto”.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, lo

stesso trattamento è previsto per le forniture di beni, in dipendenza di

contratti d'appalto, d'opera e simili, inviati in altri Paesi UE per essere ivi installati o montati dal fornitore italiano o da terzi per suo conto (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3).

È evidente che il citato art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 non è in linea con l'art.

36 della Direttiva n. 2006/112/CE, dato che quest'ultimo qualifica l'operazione, nella sua interezza, come territorialmente rilevante nel Paese UE in cui avviene l'installazione o il montaggio,

escludendo pertanto che il fornitore possa applicare alla cessione il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie, il cui luogo di effettuazione – come recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia nella causa C-446/13 del 2 ottobre 2014 – coincide con il Paese del fornitore.

Coordinando la norma interna con quella comunitaria, l'impresa italiana **distinguerà in fattura**:

- il corrispettivo delle parti staccate inviate dall'Italia, comprensivo di installazione del prodotto finito, al quale si applica il regime di non imponibilità di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
- dal corrispettivo del bene realizzato dall'impresa francese, comprensivo di assemblaggio con le parti staccate prodotte dall'impresa italiana, che si considera soggetto a IVA in Francia.

L'IVA, in definitiva, sarà assolta,
sull'intero corrispettivo, dal cliente francese attraverso il
reverse charge.

Così operando, si evita di fatturare in regime di non imponibilità (anche) la parte del corrispettivo riferita al bene già presente in Francia, che diversamente **incrementerebbe illegittimamente il *plafond*** a disposizione del fornitore italiano per effettuare acquisti/importazioni di beni/servizi senza applicazione dell'IVA.

ACCERTAMENTO

Non smentire l'accertamento standardizzato costa caro al contribuente

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con sentenza n. 17646/2014, ha statuito che l'onere della prova in merito alla non applicabilità dei valori parametrici in materia di accertamento (e la conseguente irrilevanza delle risultanze emergenti nel segno dello scostamento da essi) grava in capo al contribuente, il quale è tenuto a dimostrare in contradditorio l'esistenza di condizioni che giustifichino tale mancata applicazione.

La pronuncia fatta oggetto di attenzione trae origine da una **vicenda processuale che aveva visto soccombere l'Agenzia delle Entrate tanto in primo grado quanto in appello**, quando la CTR Roma aveva dichiarato non legittimo l'avviso di accertamento impugnato dalla società controricorrente.

Per il tramite di detto avviso, che seguiva l'applicazione da parte dell'AdE dei parametri richiamati nelle righe che precedono, l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato la rettifica di una dichiarazione IVA con liquidazione di maggiori imposte per € 6.242 oltre relativi interessi e sanzioni.

La CTR Roma poneva a fondamento del rigetto così operato l'asserita **lacuna in termini di motivazione** riscontrabile in relazione all'avviso *de quo*.

L'Ufficio, infatti, a detta del Giudice dell'appello non avrebbe provveduto ad esaminare con la debita attenzione la **sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza** che avrebbero dovuto contraddistinguere gli elementi presuntivi semplici posti dall'AdE a fondamento delle pretese impositive avanzate.

Tale atteggiamento, secondo la CTR Roma, avrebbe finito con il **ledere il contraddittorio attivato nei riguardi della società contribuente**.

La Suprema Corte, per il tramite della sentenza in esame, si è innanzitutto premurata di dichiarare

l'inammissibilità del primo motivo di ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate.

Le censure operate dall'AdE avverso la sentenza d'appello (attinenti, da un lato, alla ritenuta assenza della prospettazione di una motivazione alternativa; dall'altro, alla pregressa effettuazione del contraddittorio in altra sede) non venivano ammesse dalla Corte di Cassazione in quanto

l'Agenzia delle Entrate non avrebbe provveduto, dopo aver illustrato il motivo, ad elaborare il momento di sintesi.

Il secondo motivo di ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate (fondato sull'asserita violazione e falsa applicazione di legge), al contrario,
coglie pienamente nel segno.

Denuncia infatti l'AdE che la CTR Roma, nel pronunciarsi, avrebbe disconosciuto il disposto dell'art. 2697 del Codice Civile, operando pertanto
un'indebita inversione dell'onere probatorio in capo all'Ufficio.

Tale asserita violazione sarebbe avvenuta a dispetto del dettato dell'art. 3, commi 181 e 184 L. n.549/1995, che nell'avallare l'utilizzo dei noti parametri nella quantificazione presuntiva del reddito impone che sia

onere del contribuente (e non dell'Ufficio) il provare in contraddittorio perché sussista scostamento tra le risultanze frutto dell'operatività di tali parametri e quelle emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Nell'accogliere la censura così mossa la Corte di Cassazione si è premurata di operare un illuminante
richiamo alla giurisprudenza nomofilattica delle proprie Sezioni (sia Unite che semplici).

Riallacciandosi a quanto già statuito dalle prime con sentenza n.26635/09 (seguita dalle pronunce n. 7181/2012; n.6929/2013; n.10040/2014), la Cassazione ha effettivamente riconosciuto che
grava in capo al privato l'onere probatorio riguardante l'esistenza di condizioni in grado di fondare la non inclusione del soggetto considerato nel novero di quelli sottoposti all'operatività dei parametri o degli studi di settore.

La funzione del contraddittorio è, a detta della Suprema Corte, esattamente quella di consentire al contribuente di
smentire la ritenuta gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici sulle quali si fonda l'attivazione di tale modalità di accertamento standardizzato.

Ovviamente

questo non autorizza l'Ufficio ad astenersi dal motivare tanto la concreta applicabilità degli

standards individuati quali adatti allo specifico caso quanto il perché non siano state accolte le doglianze del contribuente.

Ciò non toglie, tuttavia, che proprio quest'ultimo debba attivarsi per **fornire nella sede a ciò deputata le giustificazioni opportune** al fine di chiarire, come scritto, per quale (o quali) ragione lo scostamento *de quo* si sia verificato.

Come ricordato dalla Corte di Cassazione in conclusione della parte motiva della sentenza, **l'applicazione del sistema di accertamento tributario standardizzato non può né deve gravare l'AdE (a fronte di un contraddittorio non debitamente sfruttato dal contribuente ai propri fini) di oneri probatori che mal si attagliano alla natura dello strumento.**

Sarà dunque bene per il contribuente, in futuro, tributare la dovuta attenzione a quella che pare essere la concreta declinazione giurisprudenziale dell'antico brocardo “**onus probandi incumbit ei qui dicit**”.

DIRITTO SOCIETARIO

Divieto di concorrenza anche nella cessione di quote societarie

di Fabio Landuzzi

La

Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 14471 del 25 giugno 2014**, ha affrontato in via indiretta l'annosa questione del rapporto fra la **disciplina civilistica del divieto di concorrenza** previsto dall'**art.2557, cod.civ.**, in materia di **alienazione dell'azienda**, ed altre fattispecie analoghe quali la **cessione di partecipazioni in società di capitali**, laddove la situazione si presti comunque a presentare ipotesi di **sviamento della clientela** e quindi **sottrazione dell'avviamento** riferito all'impresa ceduta.

Il tema controverso è se la disposizione stabilita dall'**art.2557, cod.civ.**, che impone a **colui che aliena l'azienda di astenersi**, per un periodo di **cinque anni** dal trasferimento, **dall'iniziare una nuova attività** **idonea a sviare la clientela** dell'azienda trasferita, sia applicabile anche alla cessione di quote partecipative in una società di capitali, quando sulla base delle **circostanze di fatto** il Giudice accerti che la fattispecie sostanziale presenta i connotati simili a quelli dell'alienazione dell'azienda.

Nel caso di specie, già il Giudice di appello aveva rinvenuto l'esistenza di circostanze fattuali tali da far ritenere il cedente responsabile della **violazione del divieto di concorrenza** ex **art.2557, cod.civ.**, e la titolare dell'impresa acquirente come responsabile di **concorrenza sleale** ex **art.2598, cod.civ..**

La Corte di **Cassazione**, a cui si era rivolta la parte soccombente in appello, ha dapprima riconosciuto che la norma di cui all'**art.2557, cod.civ.**, **non ha una natura eccezionale**, per cui non se ne può escludere una sua **applicazione in via analogica**.

In altri termini, il divieto posto all'alienante dell'azienda dalla norma citata non ha come detto il carattere della eccezionalità, bensì sarebbe volto a disciplinare in modo adeguato

anche quelle fattispecie che producono comunque gli **effetti tipici connaturati al trasferimento dell'azienda**.

Di conseguenza, nel caso trattato dalla sentenza in commento, viene affermato dalla Suprema Corte che è **possibile l'estensione per via analogica** dell'art.2557, cod.civ., anche alla fattispecie della **cessione di quote di una società di capitali** laddove l'indagine delle circostanze di fatto, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, porti ad accertare che la cessione stessa ha nella sostanza prodotto la **sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione dell'azienda**.

Secondo la sentenza in commento, si tratta di un principio che ha portata generale; come tale, esso è applicabile anche al caso in cui il venditore inizi a svolgere una attività commerciale concorrente avvalendosi di **schermi societari** proprio al fine di dissimulare la propria posizione.

Infine, afferma la Cassazione, tale principio ha carattere di “**relatività**”; ovvero, nei limiti temporali fissati dall'ordinamento (i cinque anni), l'applicazione del divieto resta soggetta al giudizio circa l'**idoneità della nuova impresa a sviare la clientela** e quindi l'avviamento della impresa ceduta, una circostanza che deve essere **valutata in concreto** e quindi di caso in caso.

IVA

Tempi moderni per il rimborso Iva

di Fabio Pauselli

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **semplicificazioni fiscali riscrive completamente l'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/72 in tema di rimborsi dei crediti Iva**. In particolare tale norma intende agevolare le procedure di rimborso a seguito della chiusura della procedura d'infrazione 2013/4080, aperta dall'Unione europea per contestare all'Italia i tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali Iva e per le condizioni troppo severe per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso.

La principale innovazione attiene alla **modifica della disciplina concernente la presentazione della garanzia** necessaria per ottenere il rimborso dell'imposta e i **casi di esonero**. In particolare viene disposto un incremento della **soglia di esonero totale dalla prestazione della garanzia**, che **passa dai 10 milioni di lire a 15.000 €**.

E' stato specificato, inoltre, che il rimborso avverrà **entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e non più entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione** come nell'attuale disciplina. In tal caso resta ferma la spettanza di un interesse del 2% annuo sulle somme rimborsate decorrente dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data dì notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna se superi a 15 giorni.

Per i **rimborsi di ammontare superiore a 15.000 €** è prevista la possibilità di essere **esonerati dalla presentazione della garanzia**, a condizione che:

- sia apposto, da parte dei professionisti abilitati, il **visto di conformità sulla dichiarazione o istanza trimestrale da cui emerge il credito** (in alternativa all'apposizione del visto di conformità è prevista la possibilità di far sottoscrivere la dichiarazione o l'istanza dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione);
- allegare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (secondo l'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000), con la quale attestare la sussistenza di alcune **specifiche condizioni patrimoniali**.

Nel primo caso si tratta, in pratica, di un requisito analogo a quello attualmente previsto ai fini della compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 €, derivanti dalla dichiarazione annuale.

Tale esenzione non opera per alcune categorie di contribuenti considerati particolarmente a rischio per gli interessi erariali. Si tratta, in sostanza, dei soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni (eccezion fatta per le start-up innovative), soggetti passivi ai quali nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, soggetti che pur avendo i requisiti presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito priva del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva, soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile in sede di cessazione delle attività.

In tutti questi casi la garanzia deve essere presentata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, nel caso fosse inferiore, per il periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Quel ramo del lago di Como

di Chicco Rossi

... “

che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristingersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte”.

Tutti abbiamo letto queste parole che sono l'
incipit di quello che è considerato il più grande romanzo italiano, posto al pari dei grandi russi
che rispondono al nome di
Tolstoj e
Dostoevskij: *I promessi sposi* di Alessandro
Manzoni.

Lascio a voi giudicare, stimolando casomai Andrea Valiotto, per aver un suo giudizio.

Quello che conta è andare alla scoperta della grande bellezza che offre l'Italia, sia da un punto di vista culturale che enogastronomico.

Punto di partenza è
Como, città di origine romana ha dato i natali a un altro dei responsabili dei tormentoni
scolastici quel
Gaio Plinio Secondo, meglio noto come
Plinio il Vecchio autore, per quel che qui può interessarci del monumentale
Naturalis Historia il cui libro XIV è dedicato alla gastronomia.

22 capitoli che analizzano usi e costumi dei romani nei minimi dettagli, dalle varie specie di viti, la natura del suolo, il ruolo che gioca il clima, il vino in generale, i vari vini d'Italia e d'oltremare conosciuti dai tempi più arretrati. Vi sono informazioni sulle piante odorose, gli alberi da frutto, il grano, l'agricoltura, il giardinaggio, le piante medicinali, le carni, pesci, selvaggina, l'apicoltura, la panetteria e le verdure.

Testimonianza della presenza romana a Como è l'antica
strada Regina che
costeggia tutto il
lago e che era la via preferita per il commercio con l'Oltralpe.

Se si potesse vedere dall'alto la città si noterebbe la classica forma ortogonale e le

3 torri che delimitano la città:

1. Torre **Gattoni** o torre di Porta nuova,
2. Porta **Torre** (la più antica delle 3 con i suoi quasi mille anni di età)
3. e Torre **San Vitale**.

Camminando verso il lago si incontra dapprima la medievale **piazza San Fedele** dove è possibile ammirare l'omonima basilica, che si erge dove precedentemente vi era una chiesa paleocristiana risalente al VII secolo dedicata a **Santa Eufemia**, con il suo coro ispirato alla cappella palatina di **Aquisgrana**.

Proseguendo nella passeggiata, svoltando a destra si entra nella piazza dove si erge il **Duomo** della città, la **cattedrale** di Santa Maria Assunta, a croce latina, con 3 navate delimitate da 2 file di pilastri che marcano interassi di lunghezza diversa.

Ma nella stessa piazza si affaccia il **Broletto**, sede del **Comune** nel periodo **medievale**.

L'avanzamento della costruzione del Duomo comportò il taglio di due archi e la chiusura di un portico, con conseguente separazione del palazzo comunale in 2 unità distinte: il "Broletto" quella ad ovest e il "Pretorio" ad est.



Ed eccoci, infine, arrivare in **piazza Cavour** che si apre sul lago e la cui costruzione pose fine al vecchio porto commerciale. In attesa di un buon pasto si può fare una bella passeggiata fino al **Tempo voltiano**, eretto nel 1927 in occasione del primo centenario della morte di un altro illustre cittadino lariano: Alessandro Volta che non ha bisogno di presentazioni.

È giunto il momento di andare a mangiare e la nostra destinazione è l'
Osteria del Gallo, all'insegna della genuinità (attenzione sta arrivando il salone del gusto a
Torino e noi ci saremo) sinonimo di bontà.



Ecco che allora apriamo con un bel tagliere con la
semuda, formaggio di vaccina, a pasta soffice, di colore giallognolo e di sapore delicato,
zincarlin, altro formaggio locale ricavato dalla lavorazione della ricotta con sale, olio e pepe, la
brianzetta, un insaccato ottenuto dalla lavorazione della pancetta di maiale, il
salame di testa e la
mortadella di fegato.

Ad accompagnare il tutto un

Brigante rosso Igt Terre Lariane dell'azienda La Costa, un merlot quasi in purezza (minimo 85%) che viene fermentato in acciaio, con affinamento in vasca di cemento e per finire con 3 mesi in bottiglia.

Dal colore rosso rubino, all'olfatto si presenta con note di concentrazione dell'uva e l'intensità olfattiva di frutta rossa e frutti del sottobosco. Al palato esplode con la sua freschezza e chiude con una nota finale quasi salina. Non è un vino impegnativo ma perfetto per accompagnare un pranzo ni attesa di un pomeriggio di navigazione.

E a chiudere una generosa fetta di

braschin, una focaccia casalinga dalla forma schiacciata.

Come detto, ecco che si torna in piazza Cavour per prendere un battello.

La scelta è ampia, si può navigare da Como a

Bellagio e ritorno, oppure andare a visita l'

isola

Comacina, o quella per

villa Carlotta di Tramezzo o, infine, deviare verso il ramo di Lecco per visitare l'

abbazia

cistercense di

Piona.

Buona navigazione e che Manzoni non ce ne voglia.